



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante *"Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"*;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti"*;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante *"Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)"* e, in particolare, l'articolo 1, comma 128, il quale prevede che *"[...] tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 [...]"* e che, *in considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;*

VISTO il terzo periodo del citato articolo 1, comma 128, che individua le tipologie di premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali espressamente esclusi dalla riduzione;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*, e in particolare l'articolo 1, comma 1121, come modificato dall'art. 3-sexies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 3, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e da ultimo dall'articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante *"Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 12 dicembre 2000, recante *"Nuove tariffe dei premi*



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 aprile 2014, recante *"Riduzione della percentuale dell'importo dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"*, che, in attuazione del citato articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha approvato i criteri e le modalità applicative e di calcolo della riduzione dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fissando per l'anno 2014 la riduzione nella misura del 14,17%;

VISTO in particolare l'articolo 2 del citato decreto interministeriale 22 aprile 2014, secondo cui *"nelle more della revisione tariffaria prevista dal citato articolo 1, comma 128, della legge 147 del 2013, i criteri e le modalità di applicazione e di calcolo della riduzione di cui all'articolo 1, si applicano per il triennio 2014-2016 e possono essere modificati, su proposta dell'Inail, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"*;

VISTO il successivo articolo 3 del predetto decreto interministeriale 22 aprile 2014 che, nel fissare la percentuale di riduzione per il 2014, ha poi stabilito, al comma 2, che per i successivi anni 2015 e 2016 la percentuale di riduzione è aggiornata con determina del Presidente dell'Inail, sulla base delle elaborazioni della Consulenza statistico attuariale dell'Istituto, approvata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro la fine dell'anno precedente quello di riferimento;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2016, recante *"Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché fissazione degli indici di gravità medi e misura della riduzione per il 2017"*, concernente l'approvazione della determinazione del Presidente dell'INAIL n. 307 dell'8 agosto 2016 relativa alla riduzione, nella misura del 16,48% per l'anno 2017, dell'importo dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui ai provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147 e alla fissazione degli Indici di Gravità Medi da applicare nel triennio 2017 - 2019;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2017, di approvazione della determina presidenziale 24 ottobre 2017, n. 388, avente ad oggetto *"Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2018"*, con il quale si è proceduto all'aggiornamento della percentuale di riduzione dei premi e dei contributi per l'anno 2018;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 ottobre 2018, di approvazione della determina presidenziale 8 agosto 2018, n. 356, avente ad oggetto *"Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2019"*, con il quale si è proceduto all'aggiornamento della percentuale di riduzione dei premi e dei contributi per l'anno 2019;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 concernente l'approvazione, nel testo annesso al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell'INAIL n. 385 del 2 ottobre 2018, delle *"Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività" e relative modalità di applicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;*

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 concernente l'approvazione, come da tabelle 1, 2, e 3 annesse al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell'INAIL n. 43 del 30 gennaio 2019, della *Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e relative modalità di applicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;*

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 concernente l'approvazione, come da tabella annessa al medesimo decreto di cui forma parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell'INAIL n. 45 del 4 febbraio 2019, della *Nuova tariffa dei premi della gestione Navigazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019, con il quale il Sig. Franco Bettoni è stato nominato Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2019, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'INAIL;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2020, con il quale è stato nominato il vice presidente dell'INAIL;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 2020 di approvazione della determinazione n. 290 del 26 settembre 2019,



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

concernente la riduzione, nella misura del 15,29% per l'anno 2020, dell'importo dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui ai provvedimenti attuativi del citato articolo 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147, nonché la fissazione degli Indici di Gravità Medi da applicare nel triennio 2020-2022, nelle more del completamento della revisione tariffaria, come fissati nella tabella allegata alla determinazione n. 290/2019 e annessa al medesimo decreto di cui fa parte integrante.

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2021 concernente l'approvazione della deliberazione n. 179 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 29 settembre 2020 relativa alla riduzione, nella misura del 16,36% per l'anno 2021, dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall'articolo 1, comma 128, della citata legge del 2013, n. 147;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° febbraio 2022, di approvazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione 21 settembre 2021, n. 238 *"Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'articolo 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147. Misura della riduzione per il 2022"*;

VISTA la relazione del Direttore Generale dell'Istituto del 27 luglio 2022 e, in particolare, l'allegata nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale del medesimo Istituto, nelle quali è, tra l'altro, precisato che, per effetto del Decreto interministeriale del 27 febbraio 2019 *"in concomitanza con l'entrata in vigore delle nuove Tariffe dei premi, cessa per tali gestioni l'applicazione della riduzione prevista dall'art. 1, comma 128, della Legge 147/2013, in quanto nuovi tassi assorbono la riduzione finora prodotta dalla predetta normativa"*;

VISTA la deliberazione n. 176, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 2 agosto 2022 avente ad oggetto *"Riduzione premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, legge 147/2013"*, con la quale sono stati, altresì, fissati gli Indici di Gravità Medi per il triennio 2023-2025 e disposta la misura della riduzione per il 2023;

CONSIDERATO, inoltre, che nella medesima deliberazione dell'INAIL, nella citata relazione del Direttore Generale dell'INAIL e nella richiamata nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell'Istituto, è specificato che la predetta riduzione *"continuerà, invece, ad applicarsi dal 2019 a quei settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato ancora completato. La riduzione dei premi e contributi dovuti, prevista dall'art. 1, comma 128, della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147, dall'anno 2019, si applica, quindi, esclusivamente ai premi speciali determinati ai sensi dell'art. 42 del d.p.r.1124/1965 (scuole, pescatori, frantoi, facchini, nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori), ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di*



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93 ed ai premi speciali degli allievi dei corsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) di cui all'art. 32, comma 8, decreto legislativo n. 150/2015. La riduzione continua ad applicarsi, altresì, ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del citato d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall'Inps";

CONSIDERATO che la predetta deliberazione n. 176 evidenzia che *"non sussistono motivazioni di ordine tecnico per la modifica dei criteri e delle modalità di applicazione e di calcolo della riduzione, già fissati con i più volte citati decreti interministeriali del 22 aprile 2014 e del 7 febbraio 2020";*

CONSIDERATO, altresì, che sulla base delle elaborazioni effettuate dalla Consulenza statistica attuariale dell'INAIL, la percentuale di riduzione dei premi e contributi assicurativi per l'anno 2023 è risultata essere pari al 15,17% da applicarsi *"al complesso delle gestioni tariffarie Inail previste dalla Legge 147/2013 e quindi con riferimento all'intero portafoglio assicurativo, attraverso l'istanza 1° biennio o per il rispetto delle condizioni di "virtuosità";*

VISTA la nota prot. n. 211932 del 10 agosto 2022, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS-IGESPES, ha reso noto, in merito a quanto precisato dall'INAIL nella deliberazione n. 176/2022, che *"per quanto di competenza, si comunica di prendere atto delle elaborazioni effettuate dall'INAIL e si rimane in attesa della predisposizione del relativo decreto da parte di codesto Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in relazione ai premi e contributi indicati da INAIL per i quali nel 2022 la revisione tariffaria non è stata effettuata e il relativo procedimento è in corso di espletamento, fermo restando, come indicato dall'INAIL medesimo, che la riduzione in esame non deve essere applicata ai premi per i quali intervenga, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, l'aggiornamento delle relative tariffe dei premi e contributi, la cui procedura è peraltro avviata (deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INAIL del 26 luglio 2022 n. 157 relativa a specifiche categorie di lavoratori in esame)";*

CONSIDERATO che nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è iscritto il capitolo 4336 - Missione 26 "Politiche per il lavoro" - Programma 11 "Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" – Azione 3 "Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali";

DECRETA

Articolo 1

(Riduzione dei premi e contributi per l'anno 2023)

1. È approvata la deliberazione n. 176 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 2 agosto 2022, concernente la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2023, pari al 15,17%, da applicare ai premi speciali determinati ai sensi dell'articolo 42 del D.P.R. n. 1124/1965 (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori, allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale), ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del citato D.P.R. n. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall'Inps, nelle more della loro revisione tariffaria.

2. La riduzione non sarà applicata ai premi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2023, l'aggiornamento delle relative tariffe dei premi e contributi.

Articolo 2

(Trasferimento risorse)

1. Le risorse relative alla riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al citato art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147 vengono trasferite all'INAIL a valere sul capitolo 4336 - Missione 26 "*Politiche per il lavoro*" - Programma 11 "*Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*" – Azione 3 "*Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali*".

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

Roma, 20 settembre 2022

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
f.to Andrea Orlando

Il Ministro dell'economia e delle finanze
f.to Daniele Franco